Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | ROMA - Sabato, 14 giugno 1930 - ANNO VIII | Numero 139

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** [illegible]polare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi [illegible]useppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Pater[illegible]so Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. [illegible] S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino [illegible]; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-[illegible]; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, pi[illegible] Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** [illegible] Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino** [illegible] Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., [illegible]ibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppel[illegible] [illegible]**rieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunat[illegible] [illegible]o Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sorr[illegible] via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesar[illegible] [illegible]tisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCE[illegible]ONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L. , 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anon[illegible]a Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Vegganse le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XVII Esposizione internazionale canina, in Salsomaggiore.

Con decreto 23 maggio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno successivo al registro n. 5 Finanze, foglio n. 213, il comune di Salsomaggiore è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XVII Esposizione internazionale canina che avrà luogo a Salsomaggiore il 29 giugno 1930-VIII.

(3007)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1058.

LEGGE 30 maggio 1930, n. 743.
Sistemazione della strada di accesso al Vittoriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione, a cura dello Stato, delle opere di rettifica e miglioramento della strada che staccandosi dalla provinciale Brescia-Garguano-Riva alla progressiva 33.500 conduce al Vittoriale.

Art. 2.

La spesa occorrente, prevista in L. 300.000 circa, sarà interamente anticipata dallo Stato, salvo il recupero delle quote a carico della provincia di Brescia e del comune di Gardone Riviera che sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della effettiva spesa.

Tali quote saranno rimborsate allo Stato in venti rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello della ultimazione delle opere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1059.

LEGGE 2 giugno 1930, n. 733.
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, dopo la parola « nazionale » viene aggiunto « di assistenza e previdenza ».

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per la iscrizione all'Istituto

nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione:

a) con effetto dal 1° gennaio 1925, gli insegnanti elementari ed i direttori didattici delle scuole amministrate direttamente dai Comuni;

b) con effetto dal 1° gennaio 1928, il personale didattico degli asili infantili, obbligato, per l'art. 13 lettera *A* del regolamento approvato con decreto 15 febbraio 1928 del Ministero dell'istruzione, all'iscrizione all'Istituto magistrale di assistenza « Rosa Maltoni Mussolini »;

c) con effetto dal 1° gennaio 1930, gli impiegati dei Comuni, Amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, assunti in servizio per la prima volta da tale data, che percepiscano, da uno o più enti insieme, una retribuzione annua uguale od inferiore a L. 800.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è esteso ai sanitari dipendenti dai Comuni, Provincie ed istituzioni pubbliche di beneficenza, in servizio alla data anzidetta.

Per tale categoria d'impiegati il contributo previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge succitato e 16 della presente legge viene stabilito nella misura dell'1 per cento del loro stipendio annuo.

Art. 4.

L'assistenza ai sanitari e loro superstiti, di cui al precedente art. 3, verrà esercitata con le modalità stabilite dall'art. 3, n. 1, del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e relativo regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, mentre l'assistenza ed istruzione degli orfani di detti impiegati continuerà ad essere affidata alla Opera pia nazionale « Orfani dei sanitarii » di cui al R. decreto 21 luglio 1899 e successive modifiche.

Art. 5.

Nulla è innovato per ciò che riguarda l'ordinamento dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitarii italiani, con sede in Perugia, eretta in ente morale con decreto 21 luglio 1899, e successive modifiche.

Art. 6.

Ai sanitari non inscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ed in regolare servizio alla data di applicazione della presente legge è data facoltà di chiedere il riscatto del periodo di servizio dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1929, previo pagamento del contributo relativo al periodo anzidetto nella misura di cui al precedente art. 3, conteggiato con l'interesse composto del 6 per cento.

Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 1930.

Art. 7.

Quando si verifichi da parte dell'Opera pia nazionale « Orfani dei sanitarii » il ricovero di orfani di sanitari provveduti di assegno vitalizio a carico dell'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali, l'assegno complessivo spettante agli orfani con o senza genitore si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo, deducendo l'orfano o gli orfani ricoverati.

Tale riduzione non si effettua quando il gruppo risulta di cinque o più orfani.

Art. 8.

Possono aspirare alla concessione dell'assegno vitalizio i sanitari e loro superstiti che sono iscritti all'Istituto da non meno di cinque anni, ivi comprese le annualità eventualmente riscattate di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza che, successivamente al 1° gennaio 1925, raggiungano un importo di entrate ordinarie uguali o superiori a L. 50.000 e rientrano pertanto negli obblighi di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, corrisponderanno all'Istituto, per una volta tanto, il contributo straordinario previsto dalla lettera *B* dell'art. 4 del R. decreto-legge anzidetto nella misura corrispondente al doppio del contributo dovuto per il primo anno dai propri impiegati iscritti.

Art. 10.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano vacanti e gli impiegati ad essi preposti cessino dal servizio, permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento relativo, gli enti sono tenuti a versare il contributo sullo stipendio previsto dalla tabella organica per il posto non coperto, nella stessa misura che sarebbe dovuta dal titolare del posto.

Art. 11.

Gli enti che non trasmettono all'Istituto, entro il termine prescritto dall'art. 33 del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, gli elenchi dei propri impiegati obbligati al contributo dell'1 per cento, possono essere assoggettati ad una penalità, a favore dell'Istituto stesso, nella misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità verrà inflitta con decreto del prefetto, che sarà notificato all'ente inadempiente, per l'azione di rivalsa sui propri impiegati responsabili, ed all'Istituto, dopo passato in giudicato.

Contro il decreto del prefetto, che applica la penalità, è ammesso, da parte dell'ente, il ricorso al Ministero dell'interno, entro un mese dall'avvenuta notifica del decreto stesso.

Art. 12.

Alla custodia dei titoli che l'Istituto, dalla sua costituzione in poi, ha affidato o affiderà alla Cassa depositi e prestiti, questa è autorizzata a provvedere gratuitamente.

Art. 13.

L'art. 10 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto:

a) di un presidente nominato dal Ministro per l'interno;

b) del direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

c) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

d) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

e) di un rappresentante del comune di Anagni, ove ha sede il convitto-scuola fondato dall'Istituto;

f) di quattro rappresentanti della classe degli iscritti designati dall'Associazione fascista del pubblico impiego.

« I membri del Consiglio non designati per ragioni del loro ufficio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

« Il Consiglio costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva composta: del presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, con l'ufficio di preparare i lavori, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del Consiglio stesso.

« Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, questo dovrà, nel più breve termine, provocarne la sostituzione ».

Art. 14.

E' motivo di decadenza per i consiglieri:

a) il non intervento senza giustificata ragione alle adunanze del Consiglio per tre sedute consecutive;

b) la perdita della qualifica per la quale si è verificata la nomina.

La decadenza da membro del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministero dell'interno con decreto motivato, d'ufficio o su proposta del Consiglio stesso.

Art. 15.

In aggiunta alla somma da destinare annualmente al conferimento di assegni vitalizi agli impiegati e loro superstiti che si trovano nelle condizioni stabilite con le lettere *a*) e *b*) dell'art. 48 del regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, l'Istituto potrà stanziare nel proprio bilancio passivo, subordinatamente agli impegni in precedenza assunti ed alle disponibilità dell'ente, un fondo annuo da destinare al conferimento di assegni vitalizi in favore:

1° degli impiegati e loro superstiti che non abbiano compiuto il termine minimo di cinque anni di iscrizione all'Istituto, voluto dalla lettera *a*) del suaccennato art. 48 del regolamento;

2° degli impiegati e loro superstiti che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1925.

La somma da destinare a tali scopi non potrà eccedere i 2/10 dell'importo totale degli assegni da conferire annualmente agli iscritti e superstiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del succitato art. 48 del regolamento e gli assegni saranno conferiti nella misura e con le modalità tutte previste nel regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239.

L'ammontare degli assegni da conferire agli impiegati e loro superstiti indicati ai nn. 1 e 2 del presente articolo sarà ripartito in parti uguali tra i due gruppi e la eventuale economia che si verifichi, al momento della assegnazione sul gruppo indicato al n. 2, andrà in aumento della dotazione pel gruppo n. 1.

Ogni disposizione contraria al presente articolo s'intende abrogata.

Art. 16.

Il contributo dell'1 per cento sugli stipendi degli iscritti di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, viene elevato all'1,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1930, ferma restando nell'1 per cento la percentuale stabilita con il precedente art. 3 per i sanitari.

Art. 17.

La misura dell'assegno annuo vitalizio da liquidarsi agli aventi diritto non potrà essere inferiore ai seguenti importi:

L. 800 per gli impiegati;

L. 700 per le vedove con prole;

L. 600 per le vedove senza prole o per gruppo di orfani di ambo i genitori in numero superiore a 4;

L. 500 per gruppo di orfani di ambo i genitori da 2 a 4;

L. 400 per un orfano di ambo i genitori e per i genitori dell'impiegato.

Ove tali minimi risultino superiori all'ultimo stipendio annuo goduto dall'impiegato, gli assegni vitalizi da liquidare non potranno superare mai l'importo stesso dell'ultimo stipendio.

La presente disposizione ha effetto retroattivo al 1° luglio 1929.

Art. 18.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 l'Istituto corrisponderà agli impiegati ad esso iscritti, che cessino dal servizio, una indennità-premio di servizio nella misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, escluse le indennità di qualsiasi natura che non concorrono al trattamento di quiescenza, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati presso gli enti locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni.

Tale indennità è dovuta dopo il periodo minimo di 20 anni di servizio effettivo prestato presso gli enti locali e dopo almeno sei anni di effettiva iscrizione all'Istituto, esclusi gli anni di riscatto.

Non è dovuta invece agli impiegati dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti o, comunque, cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari.

In nessun caso l'indennità premio di servizio può essere inferiore a L. 1000, nè superiore alla metà dell'ultimo stipendio annuo.

Art. 19.

Il diritto dell'iscritto a conseguire l'indennità-premio di servizio è riversibile, in caso di morte di esso, alla vedova ed in difetto di questa, per morte o per intervenuta separazione per sentenza passata in giudicato e pronunziata per colpa della moglie dell'iscritto, agli orfani minori od alle orfane nubili, anche se maggiorenni.

Art. 20.

Dopo assicurati i fini di cui agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e 18 della presente legge, l'Istituto destinerà, in relazione alla disponibilità delle sue entrate, un'assegnazione annuale in opere assistenziali varie, in favore degli iscritti e dei loro superstiti e con preferenza:

a) in sussidi di lutto, ai superstiti degli iscritti morti in attività di servizio o in aspettativa;

b) in sussidi a titolo di concorso nella spesa per gravi infermità o gravi operazioni chirurgiche che dovesse sostenere l'impiegato bisognoso in attività di servizio o in regolare aspettativa per motivi di salute;

c) nell'invio in colonie marine o montane a titolo gratuito e semigratuito dei figli degli iscritti bisognosi di cure climatiche.

Alla destinazione e ripartizione dei fondi per le anzidette forme assistenziali, e per quelle altre che potranno essere stabilite dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti delle somme disponibili, sarà provveduto, annualmente, con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione passivo dell'ente.

Art. 21.

Con provvedimento apposito, da emanarsi dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre 1930, saranno stabi-

lite le modalità atte a regolare e disciplinare la concessione delle indennità-premio di servizio e le forme assistenziali varie di cui ai precedenti articoli 18 a 20.

Art. 22.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Istituto e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore che importino aumento di patrimonio sono autorizzati con decreto del Ministero dell'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361. Il decreto di autorizzazione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 23.

L'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione è coadiuvato, in ogni Provincia, dal segretario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per gli enti locali, con le modalità che verranno stabilite d'accordo tra l'Istituto stesso e la stessa Associazione fascista del pubblico impiego.

Art. 24.

L'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Sono estesi all'Istituto i benefici consentiti in materia di imposte dirette da leggi e disposizioni speciali per le Amministrazioni dello Stato.

« Gli stipendi e gli assegni corrisposti dall'Istituto al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

«E' esteso poi a favore dell'Istituto il trattamento tributario spettante allo Stato in materia di tasse sugli affari, fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1060.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 740.

Norme per il passaggio al servizio dello Stato di presidi e professori di istituti pareggiati che si convertono in Regi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori ed i presidi di istituti pareggiati, che si convertono in Regi, sono assunti in servizio dello Stato in istituti di pari ordine e grado, anche se non posseggano, rispettivamente, i requisiti di cui al n. 6 dell'art. 99 e al n. 4 dell'art. 100 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, purchè nell'istituto siano stati assunti, con l'approvazione della competente autorità scolastica, in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo, od abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto acquistata in esso la stabilità.

I professori che all'atto della pubblicazione del presente decreto si trovino ad avere da almeno un quinquennio ininterrottamente l'incarico della presidenza dell'istituto pareggiato e che siano riusciti vincitori in concorsi per cattedre di Regi istituti medi di istruzione, possono, in caso di conversione in Regio dell'istituto, essere assunti in servizio statale in qualità di presidi.

Art. 2.

Per i professori nominati prima della entrata in vigore del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, la condizione del possesso del titolo di abilitazione s'intende soddisfatta, quando detti professori risultino forniti del titolo d'abilitazione richiesto per occupare cattedre costituite secondo l'ordinamento anteriore a quello del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per i professori nominati dopo l'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sino al principio dell'anno scolastico 1928-29, la stessa condizione s'intende ugualmente soddisfatta, quando essi siano stati ammessi ai concorsi con uno dei titoli di studio che davano adito ai concorsi governativi.

Art. 3.

Nell'istituto convertito in Regio possono continuare ad essere costituiti in cattedre distinte gli insegnamenti che, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, furono raggruppati in unica cattedra, qualora siano stati conservati in cattedre distinte nella scuola pareggiata e tali cattedre siano, all'atto della conversione in Regia della scuola, occupate da più professori di ruolo nominati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.

I professori di tali cattedre potranno far passaggio ai gruppi di cattedre di cui alla tabella annessa al R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Detta separazione cesserà, dopo la conversione in Regio dell'istituto, quando ad una delle cattedre sia destinato un professore abilitato per le materie raggruppate.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli, per quanto riguardano i professori, si applicano, oltre che agli istituti che si convertiranno in Regi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche agli istituti già convertiti in Regi dopo la pubblicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per i professori degli istituti convertiti in Regi con decorrenza dal 16 settembre 1929 il passaggio nei ruoli statali avrà pieno effetto da tale data, fatta eccezione per i casi di cui al successivo art. 5, e semprechè per i detti professori non debba considerarsi cessato il rapporto d'impiego con l'istituto convertito in Regio.

Per i professori degli istituti convertiti in Regi con decorrenza anteriore, detto passaggio avrà effetto dal 16 settembre 1930.

Per i professori di cui al comma precedente, il passaggio nei ruoli statali è subordinato alla disponibilità delle cattedre corrispondenti, dopo che sia avvenuta l'assegnazione alle cattedre stesse di coloro che attualmente vi abbiano diritto.

Qualora tale condizione non si verifichi al 16 settembre 1930, detti professori conserveranno il diritto al passaggio, man mano che saranno disponibili cattedre a cui possano essere destinati.

In questo caso l'assunzione nei ruoli statali avrà sempre effetto dalla data corrispondente.

Nel passaggio ai ruoli governativi per i professori da assumersi dal 16 settembre 1930 si terrà conto, agli effetti della precedenza: 1° della decorrenza della conversione in Regio dell'istituto; 2° della anzianità di servizio di ruolo nell'istituto pareggiato.

L'ispezione di cui al primo comma dell'art. 99 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, avrà luogo per essi entro il primo anno scolastico, da cui decorre il passaggio; al termine dell'anno scolastico stesso in base ai risultati dell'ispezione sarà disposto per la conferma definitiva, o per la cessazione dal servizio.

Art. 5.

I professori delle scuole medie convertite in Regie con effetto dal 16 settembre 1929, i quali occupino una cattedra che, pur esistendo negli istituti dello stesso tipo, ordine e grado, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, non possa essere conservata nella scuola convertita in Regia, possono essere assunti nei ruoli statali nei limiti delle cattedre disponibili, facendo passaggio ad altra sede o ad altre cattedre comprese nel gruppo corrispondente, giusta le norme del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto restano subordinate alle norme limitatrici riguardanti la materia delle nomine del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 44. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1930.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Cantiere Navale Triestino », lo « Stabilimento Tecnico Triestino » e il « Cantiere San Rocco », in Trieste.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle società « Cantiere Navale Triestino », « Stabilimento Tecnico Triestino », « Cantiere San Rocco », tutte con sede in Trieste, le quali espongono che per il giorno 16 giugno 1930 sono convocate le assemblee degli azionisti rispettivi per deliberare sulla progettata fusione delle tre Società mediante incorporazione dello « Stabilimento Tecnico Triestino » e del « Cantiere San Rocco » nel « Cantiere Navale Triestino » che prenderà la ragione sociale « Cantieri della Vittoria », nonchè sulla limitazione del capitale sociale per quanto riguarda le società « Cantiere Navale Triestino » e « Stabilimento Tecnico Triestino » e successivo aumento del capitale stesso per la Società assorbente, previa regolare autorizzazione del Ministro per le finanze, a norma del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti dall'art. 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse la progettata fusione tra il « Cantiere Navale Triestino », lo « Stabilimento Tecnico Triestino » e il « Cantiere San Rocco », Società anonime con sede in Trieste, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione, di riduzione ed aumento di capitale, e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *Popolo di Trieste* e *Piccolo,* di Trieste, *Popolo d'Italia* e *Corriere della Sera,* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1930.

Costituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un Comitato centrale per i finanziamenti all'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio successivo;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il Comitato previsto dall'art. 58 del regolamento predetto;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la Commissione consultiva prevista dall'art. 18 del regolamento predetto;

Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato centrale per i finanziamenti all'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato centrale per i finanziamenti all'agricoltura.

Il Comitato ha lo scopo:

a) di studiare i programmi generali di finanziamento attinenti all'agricoltura ed alle bonifiche, al fine di armonizzare la concessione del credito e la esecuzione delle opere con le disponibilità finanziarie del Paese;

b) di segnare le direttive, e fare proposte per il coordinamento dei fini tecnici ed economici da raggiungere mediante le iniziative rivolte alla intensificazione delle culture e al compimento delle bonifiche;

c) di dare parere sui casi singoli di applicazioni dei problemi attinenti alle precedenti lettere *a*) e *b*) che siano sottoposti all'esame del Comitato centrale dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed ha per vice presidenti il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ed il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.

Fanno parte del Comitato, in qualità di membri, un rappresentante per ciascuno della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Potrà inoltre il Ministro per l'agricoltura e le foreste chiamare a farne parte un esperto in materia di credito fondiario.

Fanno parte del Comitato in qualità di membri di diritto i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il comandante Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e un rappresentante del Ministero delle finanze.

I membri del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'ufficio.

L'ufficio di segreteria del Comitato centrale fa parte della Direzione generale del credito agrario e delle casse di risparmio.

Art. 3.

E' istituita in seno al Comitato centrale una Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva ha facoltà di prendere le deliberazioni di urgenza di competenza del Comitato centrale al quale riferirà nella sua prossima adunanza.

Inoltre la Giunta esecutiva darà parere sulle domande presentate ai sensi dell'art. 52 del regolamento 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi al fine di proporre l'ammontare massimo dei mutui che ciascun istituto potrà concedere nell'anno successivo, nonchè la misura di tale concorso.

Art. 4.

La Giunta esecutiva è composta dai direttori generali dell'agricoltura, della bonifica integrale, del credito agrario e delle casse di risparmio, dal rappresentante del Ministero delle finanze e dal rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 5.

La Commissione consultiva prevista dall'art. 18 del regolamento 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e il Comitato previsto dall'articolo 58 dello stesso regolamento sono soppressi.

Art. 6.

Ai membri del Comitato centrale, estranei alla pubblica Amministrazione, che dimorino fuori di Roma è rimborsato il viaggio in prima classe ed è attribuita una diaria pari a quella stabilita per i funzionari del grado 4°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1930.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sulla riforma della tassa di bollo sulle cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, riguardante i provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo, che provvede, fra l'altro, alla riforma delle tasse di bollo sulle cambiali;

Visto l'art. 11 del summenzionato Regio decreto-legge che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione dello stesso decreto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1930 che stabilisce l'entrata in vigore degli articoli 4 a 8 del citato Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, col 1° luglio 1930;

Attesochè per l'attuazione dello stesso decreto è necessario fare cessare la vendita da parte degli uffici del registro dei foglietti bollati inservibili in seguito alla variata tariffa e disciplinare il completamento dei foglietti bollati per cambiali venduti anteriormente al 1° luglio 1930, comprese le cambiali in bianco rilasciate a tutto il 30 giugno 1930 e delle formule per cambiali assoggettate a tassa di bollo anteriormente al 1° luglio 1930;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1930 cesserà la vendita da parte degli uffici del registro dei foglietti bollati di vecchio tipo

da cent. 40, cent. 60, L. 1, L. 1,90, L. 2,80, L. 3,70, L. 4,60, L. 5,50, L. 6,40, L. 7,30, L. 8,20, L. 10,90, L. 12,70, L. 14,50, L. 16,30.

I detti foglietti bollati potranno peraltro essere venduti dagli uffici del registro anche dopo il 30 giugno 1930 previo il completamento della tassa mediante applicazione di marche a tassa graduale da annullarsi col bollo a calendario.

I detentori dei detti foglietti bollati, per importi non inferiori a L. 500 saranno ammessi ad ottenerne il cambio dagli uffici del registro con altri valori di corrispondente importo a condizione che il cambio venga richiesto non oltre il 31 luglio 1930 e che i foglietti non portino alcuna scritturazione o traccia di precedente uso.

Il cambio dovrà consentirsi anche ai distributori secondari senza limitazione circa i quantitativi a condizione che la richiesta di cambio venga presentata insieme ai foglietti entro il 31 luglio 1930.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo dei seguenti tagli a datare dal 1° luglio 1930 saranno svalutati nel modo seguente:

quelli	da	centesimi	40	a	centesimi	30
»	»	»	60	»	»	50
»	»	lire	1 —	»	»	90
»	»	»	1,90	»	lire	1,70
»	»	»	2,80	»	»	2,10
»	»	»	3,70	»	»	3,10
»	»	»	4,60	»	»	4,10
»	»	»	5,50	»	»	5,10
»	»	»	6,40	»	»	6,10
»	»	»	7,30	»	»	7,10
»	»	»	8,20	»	»	8,10
»	»	»	10,90	»	»	10,10
»	»	»	12,70	»	»	12,10
»	»	»	14,50	»	»	14,10
»	»	»	16,30	»	»	16,10

Art. 3.

I foglietti bollati per cambiali svalutati a norma del precedente art. 2 che verranno posti in vendita dagli uffici del registro non appena ne saranno provvisti, porteranno impressa apposita leggenda destinata a fare constare della svalutazione.

Art. 4.

I possessori di foglietti bollati di vecchio tipo di che al precedente art. 2 potranno utilizzarli per l'intero valore anche dopo il 30 giugno 1930, integrando la tassa dovuta in corrispondenza dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, mediante applicazione di marche complementari a tassa graduale o fissa fino a raggiungere l'importo dovuto.

In complesso non potranno applicarsi più di cinque marche per ciascuna cambiale od effetto di commercio ed il loro annullamento potrà farsi dall'ufficio del registro e dallo stesso emittente o traente della cambiale con la scritturazione del luogo, della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento deve sempre coincidere con quella della emissione della cambiale.

Art. 5.

Le formule per cambiali ed altri effetti di commercio in carta non filigranata già bollate allo straordinario e non ancora usate al 1° luglio 1930, potranno essere adoperate anche in seguito purchè la tassa dovuta sulle cambiali commisurata a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, non ecceda l'importo della tassa già scontata per le stesse formule o ne sia completato l'importo nelle forme prescritte dal precedente art. 4.

Art. 6.

Le cambiali emesse in bianco a tutto il 30 giugno 1930, purchè in regola con la legge in vigore all'epoca in cui vennero emesse, possono essere assoggettate al pagamento del complemento di tassa, in base alla nuova tariffa stabilita con l'art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, a condizione che tale pagamento venga effettuato non oltre il 31 agosto 1930.

L'applicazione della tassa di bollo complementare potrà farsi o dagli uffici del registro o direttamente dal possessore per le cambiali assoggettate a tassa mediante impiego di foglietti bollati o di marche nel modo stabilito dal precedente art. 4 e soltanto da parte degli uffici del registro per le cambiali assoggettate a tassa mediante visto per bollo.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 315. — PIA.

(3016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 132.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.95	Oro	368.31
Svizzera	370.01	Belgrado	33.80
Londra	92.743	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	227.25	Norvegia	5.107
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	16.395	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	7.185	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.088	Consolidato 5 %	85.025
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	75.05

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.